

N. R.G. 1625/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1625/2021**

tra

FABIO PASTORELLI

RICORRENTE

e

INPS

RESISTENTE

Oggi **18 maggio 2023** ad ore **11,03** innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:

Per FABIO PASTORELLI l'avv. SAVERIO ROSSI in sostituzione dell'avv. BONANNI EZIO

Per INPS l'avv. ZAFFINA ANTONELLO

L'avv. Rossi insiste per l'accoglimento delle domande del ricorso e per l'ammissione delle residue istanze istruttorie formulate; ribadisce che la domanda ha ad oggetto le maggiorazioni contributive di cui all'art. 13, comma 7, L. 257/1992

L'avv. Zaffina ribadisce le eccezioni di genericità ed indeterminatezza del ricorso, rileva che la CTU davanti al Tribunale di Siena non ha rilevanza ad INPS né essa è opponibile all'Istituto; rileva che non vi è alcuna documentazione INAIL di esposizione ad amianto, né altro accertamento analogo ammissibile; rileva che il comma 7 riguarda le maggiorazioni contributive ai soli fini del conseguimento del diritto pensionistico; rileva che dalla prova orale non emerge con previsione quali siano state le mansioni del ricorrente e quando e in che termini il ricorrente sia stato esposto ad amianto; richiama la prescrizione quinquennale in atti e richiama le difese in atti ed insiste per le conclusioni ivi rassegnate; rileva che il ricorrente ha avuto consapevolezza dell'esposizione con l'esame del 2014 e la prima domanda ad INPS è del 2021, oltre il quinquennio.

L'avv. Rossi rileva che le mansioni del ricorrente sono state precisate a pag. 2 del ricorso e che i testi, al di là di qualche imprecisione sulle date, hanno confermato le mansioni svolte; contesta l'eccezione di prescrizione, essendosi INAIL rifiutata di rilasciare il certificato di cui al comma 7; ripercorre a tal fine le vicende amministrative e giudiziarie precedenti al presente contenzioso.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano

Il Giudice

alle ore 17,36, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.



Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1625/2021** promossa da:

FABIO PASTORELLI (C.F. PSTFBA67M21C085C), con il patrocinio dell'avv. BONANNI EZIO, elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI 10 LATINA presso il difensore avv. BONANNI EZIO

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Fabio Pastorelli ha convenuto in giudizio l'INPS, formulando le seguenti conclusioni:

“- **accertare e dichiarare** che il Sig. **Pastorelli Fabio**, in quanto affetto da patologia asbesto correlata, come accertato dalla CTU del Tribunale di Siena, sez. lavoro Dott.ssa A. Masti (**doc. 7/b**), è stato professionalmente esposto a fibre e polveri di amianto, ex art. 13, comma 7 legge n. 257/92 per l'intero periodo di lavoro dal 02.12.1988 a tutt'oggi, ovvero al 02.10.2003, ovvero per il diverso periodo accertato e ritenuto in corso di causa;

- **nel merito**, accogliere le domande tutte del ricorrente come formulate in premessa, in fatto e in diritto e sulla base di quanto dedotto, anche in forza delle produzioni documentali, che si intendono parti integranti del ricorso e delle presenti conclusioni (C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007; C. 13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.U. 11353/2004; C. 5794/2004; C. 16855/2003; C. 12059/2003; C. 7585/2003), e

Per gli effetti:

condannare l'INPS a rivalutare la posizione contributiva del ricorrente, ex art. 13, comma 7, L. n. 257/92, con il coefficiente 1,5, per l'intero periodo di lavoro svolto in esposizione ad amianto dal 02.12.1988 a tutt'oggi, ovvero al 02.10.2003, ovvero al diverso periodo accertato e ritenuto in corso di causa, ai fini della rivalutazione contributiva, anche con i migliori contributi e rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento, e con condanna dell'INPS ad adeguare la relativa posizione contributiva, in accoglimento delle domande amministrative formulate dal ricorrente, con liquidazione della differenza di tutti i ratei di pensione medio tempore maturati, oltre interessi; e con ogni conseguenziale statuizione;



Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, così come illustrati nella premessa, che si intende integralmente riscritta e parte integrante del presente ricorso.

Vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Ha riferito il ricorrente:

a) di aver lavorato presso impresa individuale Tosti Sergio dal 2.12.1988 al 30.5.1991 come operaio addetto alla lavorazione degli isolanti elettrici e di essere passato dal 3.6.1991 alle dipendenze di Enel (poi, Enel S.p.A. e, quindi, Enel Green Power S.p.A.), dapprima (1991-1998) come addetto alle mansioni di perforazione presso cantieri dell'Alta Val di Cecina e dell'Amiata e, successivamente (dal 1999 a tutt'oggi), come manutentore meccanico presso centrali geotermiche dell'area Amiata (Piancastagnaio, Bagnore, Latera);

b) che la sua prestazione lavorativa è sempre stata di 8 ore giornaliere e che, durante la stessa e fin dal 1998, è entrato in contatto con fibre di amianto;

c) che, diagnosticatagli nel dicembre 2014 la patologia asbesto correlata (placche pleuriche) e presentata il 3.2.2015 domanda all'INAIL per il riconoscimento della malattia professionale, l'Istituto ha rigettato la domanda (provvedimento del 12.3.2015) nonchè il successivo ricorso *ex art.* 104 DPR 1124/1965 (verbale di visita collegiale del 20.12.2017);

d) promosso contro INAIL giudizio davanti al Tribunale di Siena al fine del riconoscimento della malattia professionale e la costituzione di rendita (o, in subordine, il pagamento per indennizzo del danno biologico), il Tribunale di Siena (sent. n. 162/2020 del 6.10.2020), previa effettuazione di apposita CTU, ha accertato la malattia professionale asbesto correlata con diritto ai benefici di cui all'art. 13, comma 7, L. 257/1992, ma ha rigettato il ricorso in relazione alla percentuale del danno accertata, pari al 5% (e, quindi, inferiore alla franchigia INAIL del 6%);

e) che, rigettata da parte di INAIL la propria domanda del 7.10.2020 di rilascio del certificato di esposizione all'amianto *ex art.* 13, comma 7, cit. (per essersi l'Istituto dichiarato privo di legittimazione passiva, essendo l'INPS competente all'erogazione del beneficio previdenziale delle maggiorazioni contributive), egli ha presentato all'INPS in data 26.3.2011 domanda amministrativa per l'accredito delle maggiorazioni contributive *de quibus*, da ritenersi rigettata – al pari del successivo ricorso amministrativo al Comitato Provinciale – per silenzio/rigetto (non essendogli mai stato comunicato l'esito né della domanda né del ricorso amministrativo);

f) di aver diritto al riconoscimento delle suddette maggiorazioni contributive e, per l'effetto, al trattamento pensionistico (oggetto della domanda amministrativa) conseguente alla sommatoria dei contributi già in godimento con la maggiorazione di cui al coefficiente 1,5 dell'art. 13, comma 7, cit..



Costituitosi in giudizio, l'INPS ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle maggiorazioni contributive di cui all'art. 13, comma 7 (e comma 8), L. 257/1992 ed ha eccepito l'inammissibilità/improponibilità della pretesa pensionistica (in quanto generica e non preceduta da apposita domanda amministrativa presentata all'Istituto); in particolare, l'INPS ha rilevato che nei confronti del ricorrente non sussiste alcun accertamento di malattia professionale a causa dell'esposizione ad amianto (non essendovi sul punto un accertamento INAIL e non potendo ciò trarsi dalla sentenza del Tribunale di Siena nè dalla CTU in tale giudizio svolta) e che, comunque, non sussiste una malattia professionale per esposizione all'amianto rilevante ai fini che qui ci occupano, in quanto il Tribunale di Siena ha accertato un danno biologico del 5% ed ha, quindi, escluso, l'esistenza di una malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL.

La causa, istruita a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Infondata è anzitutto l'eccezione di prescrizione decennale ordinaria sollevata dall'INPS (cfr., Cass., ord., 2856/2017, Cass., ord., 14599/2022), in quanto la consapevolezza dell'esposizione all'amianto da parte del ricorrente può identificarsi con la data (7.10.2020) di richiesta all'INAIL di rilascio della relativa attestazione (doc. 8-a fasc. ric.), a cui sono seguite – entro il decennio – la domanda all'INPS in data 26.3.2021 (doc. 5-d fasc. ric. e doc. 5 fasc. res.) e, quindi, l'instaurazione del presente procedimento con ricorso depositato il 26.7.2021.

Quanto al regime di prescrizione quinquennale *ex art. 47-bis DPR 639/1970* (“*Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni*”), se ne deve escludere l'operatività nel caso di specie, nel quale è chiesta la rivalutazione del periodo contributivo.

Invero, il presente ricorso è improponibile con riferimento alle domande di pagamento dei ratei pensionistici, in quanto nessuna domanda di pensione è stata previamente presentata all'INPS in via amministrativa: la domanda del 26.3.2021 ha ad oggetto esclusivamente “*i benefici previsti per i lavoratori esposti ad amianto per un periodo superiore a 10 anni*” (doc. 5-d fasc. ric. e doc. 5 fasc. res.) e non può avere a tal fine rilievo il contenuto della nota datata 17.2.2021. Peraltro, nessuna pensione risulta in godimento da parte del ricorrente.



Proponibile è, invece, la domanda di riconoscimento delle maggiorazioni contributive (seppur in questa sede azionata ai sensi del comma 7 dell'art. 13 L. 257/1992 e non anche ai sensi del successivo comma 8).

L'art. 13, comma 7, L. 257/1992 così dispone:

“Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.

In primo luogo, tale domanda – a fronte del diniego da parte di INAIL di rilasciare il certificato di esposizione all'amianto - è stata correttamente promossa nei confronti di INPS, in qualità di titolare esclusivo della relativa legittimazione passiva: *“In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, l'azione diretta all'accertamento della malattia professionale utile al conseguimento dei predetti benefici, a seguito del rifiuto dell'INAIL di riconoscere la malattia e i periodi di esposizione, deve essere proposta nei confronti dell'INPS, che è il soggetto tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva e che è dunque esclusivo titolare della legittimazione passiva”* (Cass., sez. lav., ord., 30438/2018).

In secondo luogo, la medesima pronuncia ha chiarito che il beneficio contributivo in esame consegue all'accertamento di una qualsiasi malattia correlata all'asbesto e non solo a quelle superiori al minimo indennizzabile: la Suprema Corte ha infatti rilevato che la norma si riferisce ai *“lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentata dall'Inail; e quindi non distingue tra l'una e l'altra malattia; e non parla di indennizzabilità della malattia, ma della documentazione della malattia, che è un concetto diverso dall'indennizzare la malattia; documentare vuol dire accertare, comprovare l'esistenza della malattia; e le placche pleuriche sono una malattia professionale, prevista pure nella tabella allegata al T.U. n. 1124 del 1965; ma il discorso non cambierebbe se si trattasse di altra malattia asbesto correlata, tabellata o non tabellata, alla quale venga associata una percentuale di invalidità non superiore al 5%”* [...] *l'esistenza di una malattia professionale non indennizzabile non esclude, ovviamente, né la natura professionale della malattia; né che essa venga “documentata” proprio dall'Inail [...] quindi non è sostenibile che l'Inail possa documentare soltanto l'esistenza di malattie professionali indennizzabili anche quando l'oggetto del diritto che discende dall'accertamento della malattia e l'interesse del lavoratore che muove alla richiesta non sia un indennizzo ma un'altra posizione soggettiva”.*



Ciò posto, l'istruttoria orale in questa sede assunta (testi Marco Moscatelli e Fabio Bellini, entrambi colleghi del ricorrente quali dipendenti di Enel), al di là di qualche imprecisione sugli anni di svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente (comprensibile, in ragione del tempo trascorso), ha dimostrato che Fabio Pastorelli, sia quale addetto presso gli impianti di perforazione dal 1991, sia quale manutentore meccanico presso centrali geotermiche dal 1999 in poi, ha lavorato (per 8 ore settimanali) venendo a contatto con l'amianto senza avere a disposizione dispositivi di protezione tipo tute speciali o mascherine (presso gli impianti di perforazione: emissione di polveri dei ferodi dei freni in amianto, sprigionamento di fibre di amianto in occasione della rottura della coibentazione; presso le centrali geotermiche: sprigionamento di fibre di amianto in occasione della riparazione della coibentazione delle tubazioni delle valvole o delle turbine).

A fronte di ciò, il giudicante ritiene di poter avvalersi delle risultanze della CTU medico legale resa dalla prof.ssa Alessandra Masti nel giudizio davanti al Tribunale di Siena¹ e quindi affermare che il ricorrente, alla data della perizia (24.2.2020) manifestasse *“ispessimenti pleurici bilaterali in assenza di limitazioni funzionali all'apparato respiratorio. Tali reperti anatomici in considerazione della tipologia della attività lavorativa svolta e del periodo di tempo della stessa sono, con verosimile probabilità, la conseguenza della esposizione ad asbesto (continuata nel corso degli anni – dal 1988 alla data odierna) e pertanto sono da considerare espressione di malattia professionale da valutarsi in ambito INAIL. Il danno biologico ascrivibile a tale situazione in base alle tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000 è da valutarsi in misura del 5% (cinque per cento). La suddetta situazione (riconoscimento dell'origine professionale e valutazione del danno) è da far decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.02.2015)”* (doc. 7b fasc. ric.).

Invero, l'accertamento peritale in esame ha avuto ad oggetto la medesima documentazione sanitaria qui depositata dal ricorrente (cfr., la documentazione medica *sub* doc. 2 fasc. ric. con quella richiamata in perizia) ed ha riguardato sostanzialmente il medesimo periodo lavorativo del Pastorelli qui esaminato (come unica differenza, che però non incide sulla valenza sostanziale degli esiti della CTU, in questa sede non risulta accertato il periodo di asserita esposizione ad amianto quando il ricorrente è stato dipendente della impresa individuale Tosti Sergio): stanti le risultanze fattuali qui accertate (prestazione lavorativa resa giornalmente a contatto con l'amianto), la CTU può pertanto essere

¹ *“Il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti”* (Cass., sez. II, ord., 20719/2018).



utilizzata in questa sede per fondare la prova dell'origine professionale della patologia riscontrata; il fatto poi che la consulenza abbia riconosciuto l'origine professionale e la valutazione del danno a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa presso l'INAIL (3.2.2015) non toglie che il ricorrente dal 1991 sia stato esposto ad amianto durante la sua prestazione lavorativa.

Poiché il diritto alle maggiorazioni contributive di cui all'art. 13, comma 7, L. 257/1992 è correlato all'insorgenza della malattia professionale da esposizione all'amianto (senza che a tal fine occorra un tempo minimo ed una soglia di esposizione e che sia richiesto – come sopra visto – l'indennizzabilità della malattia), la domanda del ricorso è fondata e va accolta come da dispositivo con riferimento all'intero periodo di esposizione ad amianto a partire dal 3.6.1991 (data di inizio del rapporto di lavoro con Enel).

Pertanto, sul punto il ricorso va accolto con conseguente condanna dell'INPS a rivalutare il periodo contributivo accertato mediante l'applicazione del coefficiente di 1,5.

In forza dell'esito della lite, le spese di giudizio sono compensate per 1/3 e poste a carico di INPS per la restante quota di 2/3; esse sono liquidate come da dispositivo, già nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accertato e dichiarato *ex art 13, comma 7, L. 257/1992* che il ricorrente Fabio Pastorelli è stato professionalmente esposto a fibre e polveri d'amianto dal 3.6.1991, condanna l'INPS *ex art 13, comma 7, L. 257/1992* a rivalutare il periodo contributivo accertato mediante l'applicazione del coefficiente 1,5;
- 2) dichiara per il resto improponibile il ricorso;
- 2) compensa per 1/3 le spese di lite e pone le stesse per la restante quota di 2/3 a carico dell'INPS e, per l'effetto, condanna INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.092,00, per compensi, € 28,66 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, oltre Iva e Cap come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Ezio Bonanni, dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa *ex articolo 429 c.p.c.*, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 18 maggio 2023

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

